SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 162**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 luglio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 11 luglio 1988, n. 257.

Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. Pag. 4

DECRETO-LEGGE 11 luglio 1988, n. 258.

Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988. Pag. 5

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 2 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del tribunale per i minorenni di Messina . . . . Pag. 7

DECRETO 2 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari della corte di appello di Bari . . . . . Pag. 7

DECRETO 2 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari della corte di appello di Napoli . . . . Pag. 7

DECRETO 2 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari della corte di appello di Catania . . . Pag. 8

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 5 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fiduciaria Mercurio - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Torino . . . . Pag. 9

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 10 maggio 1988, n. 259.

Riconoscimento di efficacia di motori termici di tipo antideflagrante . . . . Pag. 9

DECRETO 10 maggio 1988.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Lombardia . . . . Pag. 14

DECRETO 31 maggio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro di Collagna, in Collagna, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 19

DECRETO 21 giugno 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro Edile dell'Argentario, in Porto S. Stefano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 20

DECRETO 27 giugno 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «56 S.P.P.R.» a responsabilità limitata, in Bologna, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 20

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 5 luglio 1988.

Interventi urgenti intesi a fronteggiare l'emergenza igienico-sanitaria nel comune di Olbia in provincia di Sassari. (Ordinanza n. 1490/FPC) . . . . Pag. 21

ORDINANZA 5 luglio 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Carlantino in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 1491/FPC) . . . . Pag. 21

ORDINANZA 5 luglio 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa. (Ordinanza n. 1492/FPC) . . . . Pag. 22

ORDINANZA 5 luglio 1988.

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1493/FPC) . . . . Pag. 23

ORDINANZA 6 luglio 1988.

Disposizioni relative alla circolazione degli automezzi adibiti allo sgombero di materiali alluvionali nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1495/FPC) . . . . Pag. 23

ORDINANZA 6 luglio 1988.

Integrazione delle ordinanze n. 1085/FPC/ZA e n. 1442/FPC per l'effettuazione di interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica del comune di Massarosa in provincia di Lucca. (Ordinanza n. 1496/FPC) . . . . Pag. 24

ORDINANZA 7 luglio 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nei comuni di Agnone in provincia di Isernia e Petacciato in provincia di Campobasso. (Ordinanza n. 1499/FPC) . . . . Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DELIBERAZIONE 5 maggio 1988, n. 260.

Delimitazione delle aree del Mezzogiorno caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione, in applicazione dell'art. 11 della legge 1° marzo 1986, n. 64 . . . . Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 27

Provvedimenti concernenti le società cooperative. Pag. 30

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Colline Pavesi» e di delimitazione della relativa zona di produzione . Pag. 30

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica dei vini da tavola «Valle Cerrina», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso del riferimento al nome di vitigni. . . Pag. 30

Ministero dei lavori pubblici: Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per l'anno 1987, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183 . . . . Pag. 31

Ministero dell'interno: Erezione in ente morale della fondazione «Camminiamo insieme», in Salerno . . . . Pag. 31

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. . . . . Pag. 31

Regione Friuli-Venezia Giulia: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . Pag. 31

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO N. 1:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41:

MINISTERO DEL TESORO

Speciali certificati di credito 10% - 1978/1991 - Serie sorteggiate per l'ammortamento nella settima estrazione effettuata il 1° marzo 1988.

88A2167

SUPPLEMENTO N. 2:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42:

MINISTERO DEL TESORO

Speciali certificati di credito 10% - 1978/1989 - Serie sorteggiate per l'ammortamento nella nona estrazione effettuata il 5 marzo 1988.

88A2168

SUPPLEMENTO N. 3:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43:

MINISTERO DEL TESORO

Speciali certificati di credito 10% - 1978/1993 - Serie sorteggiata per l'ammortamento nella quinta estrazione effettuata il 15 marzo 1988.

88A2170

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 11 luglio 1988, n. 257.

Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, così come modificato dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1980, n. 426, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1988, n. 41, è sostituito dal quadro *A* allegato alla presente legge.

2. La dotazione organica del personale della carriera direttiva, determinata dalla tabella *A* allegata alla legge 14 marzo 1968, n. 157, e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, legge 11 agosto 1973, n. 533, e decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, è ridotta da 3.934 unità a 3.932 unità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

QUADRO *A*
(Articolo 1)

DIRIGENTI DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	67	Dirigente della cancelleria della Corte di cassazione	1
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la Corte di cassazione	1
			Dirigente della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
			Dirigente della cancelleria della corte di appello	25
			Dirigente della segreteria della procura generale presso la corte di appello	25
			Ispettore superiore	12
			Consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	371	Dirigente della cancelleria del tribunale	159
			Dirigente della segreteria della procura della Repubblica presso il tribunale di città capoluogo di provincia	94
			Dirigente della cancelleria della sezione distaccata di corte di appello	1
			Dirigente della segreteria della sezione distaccata di procura generale presso la corte di appello	1
			Ispettore capo	24
			Dirigente della cancelleria di uffici giudiziari di particolare importanza	74
			Vice consigliere ministeriale	18
	Totale	438		

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 426/1980 (Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia), è il seguente:

«Art. 6. — Il quadro *A* della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro *A* allegato alla presente legge.

Per la determinazione degli uffici giudiziari di particolare importanza, alle cui cancellerie o segreterie devono essere preposti primi dirigenti, si provvede in conformità dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430».

— Il D.P.R. n. 41/1988 reca: «Modificazione alla dotazione organica della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie».

Note all'art. 1, comma 2:

— La legge n. 157/1988 reca: «Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della abella *A* allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59».

— Il D.P.R. n. 319/1972 reca: «Riordinamento delle ex carriere speciali».

— La legge n. 533/1973 reca: «Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di ssistenza obbligatorie».

— Il D.P.R. n. 306/1973 reca: «Modificazione alla dotazione rganica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 418):

Presentato dal sen. PINTO il 9 settembre 1987.

Assegnato alla 2ª commissionne (Giustizia), in sede deliberante, il 14 ottobre 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 21 gennaio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2270):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 1° marzo 1988, con pareri delle commissioni I, V, XI.

Esaminato dalla II commissione il 26, 27, 28 aprile 1988; 10, 18, 31 maggio 1988; 7, 8 giugno 1988 e approvato, con modificazioni, il 15 giugno 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 418/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 22 giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 29 giugno 1988.

88G0323

DECRETO-LEGGE 11 luglio 1988, n. 258.

Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a recepire, nel nostro ordinamento giuridico, i contenuti della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 sul regime di aiuti per il Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Con il presente decreto la decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, relativa alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, riceve piena ed intera esecuzione.

Art. 2.

1. Nelle province di Frosinone, Rieti, Latina, Roma e Ascoli Piceno, gli interventi straordinari ed aggiuntivi di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, relativi agli incentivi ed alle agevolazioni alle attività produttive, sono attuati alle condizioni e nei limiti stabiliti nei commi 2 e 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1991, gli incentivi e le agevolazioni previsti dagli articoli 59, 101 e 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dagli articoli 9, 10, 12 e 14, commi 3 e 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, saranno applicati, nella provincia di Frosinone, rispettando complessivamente un limite di intensità non superiore al 30 per cento.

3. Nelle province di Ascoli Piceno e Roma, fino al 31 dicembre 1990, e nelle province di Latina e Rieti, fino al 31 dicembre 1992, sono concesse le agevolazioni finanziarie contributive e fiscali nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del testo unico di cui al comma 2, fermi restando i nuovi criteri e procedure.

Art. 3.

1. La disposizione dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è applicabile a favore delle imprese di trasformazione dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE fino al 31 dicembre 1993. Restano fermi i termini più brevi indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

2. Le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 17, commi 11, 12 e 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, non competono sui trasporti dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE.

3. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è abrogato.

Art. 4.

1. Le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1 possono essere adottate, con proprie deliberazioni, dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il CIPI assume comunque, a norma del comma 1, le determinazioni occorrenti:

a) per l'applicazione del limite di intensità dell'intervento nella provincia di Frosinone di cui all'articolo 2, comma 2;

b) per regolare, con disposizioni transitorie, la definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10 giugno 1988.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1988
Registro n. 75, foglio n. 15

88G0328

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del tribunale per i minorenni di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il telescritto del presidente della corte di appello di Messina n. 2367 in data 22 maggio 1988 dal quale risulta che il tribunale per i minorenni di Messina non è stato in grado di funzionare nei giorni 11 aprile, 17 e 18 maggio 1988 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale per i minorenni di Messina nei giorni 11 aprile, 17 e 18 maggio 1988, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A2903

DECRETO 2 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari della corte di appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il telescritto del presidente della corte di appello di Bari n. 3585 in data 21 giugno 1988 dal quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Bari nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni per ciascuno di essi specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Tribunale di Trani:
giorni 5, 6, 25 maggio 1988.

Pretura di Andria:
giorni 5, 6, 25 maggio 1988.

Pretura di Corato:
giorni 5, 6, 25 maggio 1988.

Pretura di Trani:
giorni 5, 6, 25 maggio 1988.

Pretura di Barletta:
giorno 25 maggio 1988.

Pretura di Spinazzola:
giorno 25 maggio 1988.

Pretura di Bisceglie:
giorni 4, 5, 6, 25 maggio 1988.

Pretura di Canosa:
giorni 4, 5, 6, 25 maggio 1988.

Pretura di Molfetta:
giorni 5, 6 maggio 1988.

Tribunale di Lucera:
giorni 5, 6, 12, 13 maggio 1988.

Pretura di Troia:
giorni 12, 13 maggio 1988.

Roma, addì 2 luglio 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A2904

DECRETO 2 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari della corte di appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Napoli n. 748 in data 6 giugno 1988 dalla quale risulta che gli uffici giudiziari di Napoli e precisamente la corte di appello, il tribunale, il tribunale per i minorenni e la pretura di tale città non sono stati in grado di funzionare nei giorni 18, 19, 25, 26, 27 gennaio e 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 26, 27 febbraio 1988 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visto che da tale nota risulta, altresì, che nei giorni intermedi tra un'astensione dal lavoro e l'altra «l'ingorgo degli uffici e l'intasamento del lavoro arretrato da espletare hanno determinato di fatto l'impossibilità per la classe forense di esercitare pienamente il diritto di difesa e di patrocinio e per gli altri soggetti quella di esercitare i propri diritti processuali»;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Napoli e precisamente della corte di appello, del tribunale, del tribunale per i minorenni e della pretura di tale città per tutto il periodo dal 18 gennaio al 27 febbraio 1988, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel periodo sopra specificato, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A2905

DECRETO 2 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari della corte di appello di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i telescritti del presidente della corte di appello di Catania n. 1780/12 in data 16 giugno e 21 giugno 1988 dai quali risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catania nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni per ciascuno di essi specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

giorni 5, 6, 7, 8 aprile 1988 e 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 maggio 1988.

CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI CATANIA

Tribunale di Catania:
giorni 5, 6, 7, 8 aprile 1988 e 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 maggio 1988.

Pretura di Acireale:
giorni 6, 7, 8 aprile 1988 e 12, 13 maggio 1988.

Pretura di Belpasso:
giorni 6, 7 aprile 1988 e 11, 12, 13, 14 maggio 1988.

Pretura di Biancavilla:
giorni 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 maggio 1988.

Pretura di Bronte:
giorni 11, 12, 13 maggio 1988.

Pretura di Catania:
giorni 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 maggio 1988.

Pretura di Giarre:
giorni 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 maggio 1988.

Pretura di Mascalucia:
giorni 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 maggio 1988.

Pretura di Trecastagni:
giorni 6, 8 aprile 1988 e 11, 13 maggio 1988.

CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Tribunale di Caltagirone:
giorni 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 maggio 1988.

Pretura di Militello Val di Catania:
giorni 11, 12, 13, 14, 17, 18 maggio 1988.

Pretura di Caltagirone:
giorni 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 maggio 1988.

Pretura di Niscemi:
giorni 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 maggio 1988.

Pretura di Vizzini:
giorni 14, 17, 18 maggio 1988.

CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI MODICA

Tribunale di Modica:
giorni 11, 12, 13 maggio 1988.

Pretura di Modica:
giorni 11, 12, 13 maggio 1988.

Pretura di Scicli:
giorni 11, 12, 13 maggio 1988.

Pretura di Ispica:
giorni 11, 12, 13 maggio 1988.

CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI RAGUSA

Tribunale di Ragusa:
giorni 11, 12, 13 maggio 1988.

Pretura di Ragusa:
giorni 11, 12, 13 maggio 1988.

Pretura di Chiaramonte Gulfi:
giorni 11, 12, 13 maggio 1988.

Pretura di Vittoria:
giorno 12 maggio 1988.

Tribunale per i minorenni di Catania:
giorno 11 maggio 1988.

Tribunale di sorveglianza di Catania:
giorni 5, 6, 7, 8 aprile 1988 e 11, 12, 13, 14 maggio 1988.

Roma, addì 2 luglio 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A2906

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fiduciaria Mercurio - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1988, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 541, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione contabile di aziende rilasciata alla sociatà «Fiduciaria Mercurio - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Torino, con decreto ministeriale 25 gennaio 1982, modificato con successivo decreto in data 28 aprile 1985;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Fiduciaria Mercurio - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Torino, via Balme, 1, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto quale commissario liquidatore il dott. Vitaliano De Gennaro, nato a Torino l'8 agosto 1925, con studio in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2871

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 maggio 1988, n. 259.

Riconoscimento di efficacia di motori termici di tipo antideflagrante.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza diversi da quelli prescritti nel medesimo decreto;

Visti gli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 (Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo), concernente il divieto di impiegare motori termici, compresi i locomotori a nafta, nei lavori in sotterraneo ove sia probabile o si verifichi la presenza di gas infiammabili od esplodenti;

Constatato che attualmente è possibile realizzare locomotori, apparecchiature e macchine azionati da motori di tipo Diesel utilizzabili in atmosfera esplosiva, ivi comprese le attività eseguite in terreni grisutosi, senza pregiudizio per le condizioni di sicurezza sul lavoro;

Ravvisata l'opportunità di consentire l'utilizzazione di detti locomotori, apparecchiature e macchine azionati da motori di tipo Diesel per le esigenze tecniche delle moderne metodologie dei lavori in sotterraneo;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Nell'esercizio delle attività considerate nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo, in deroga a quanto prescritto dall'art. 75, è ammessa l'utilizzazione in terreni grisutosi di locomotori, apparecchiature e macchine azionati da motori di tipo Diesel, purché di costruzione antideflagrante dichiarati tali dal costruttore.

Art. 2.

La dichiarazione di antideflagranza di cui al precedente art. 1 deve essere rilasciata all'utilizzatore dal costruttore, anche qualora trattisi di materiale proveniente da un

Paese membro della CEE, previo accertamento dell'osservanza, per le singole parti e per l'insieme, delle prescrizioni contenute nell'allegato al presente decreto.

È altresì ammesso materiale costruito in conformità alle normative vigenti negli Stati membri della CEE, purché realizzi un livello di sicurezza equivalente a quello raggiunto con le norme allegate al presente decreto. In tale caso la dichiarazione di antideflagranza dovrà indicare anche la normativa di sicurezza seguita.

Art. 3.

Ferma restando l'osservanza delle misure di sicurezza e di igiene prescritte dalle vigenti norme, l'utilizzazione dei locomotori, apparecchiature e macchine indicate nel precedente art. 1 è altresì subordinata:

a) al riscontro ed al mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza dei requisiti costruttivi di antideflagranza;

b) all'impiego conforme alle specifiche sulle condizioni ed i limiti di impiego indicati dal costruttore e riportati sul manuale d'uso e manutenzione di cui sarà corredato ogni locomotore, apparecchiatura o macchina di cui all'art. 1, con particolare riguardo al regime massimo di giri del motore, ai livelli del carburante e simili;

c) all'annotazione su apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di vigilanza, delle rilevazioni previste dall'art. 78 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 320;

d) all'arresto immediato dei locomotori, apparecchiature e macchine indicate nel precedente art. 1 al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 e ogni qual volta la respirabilità dell'aria ambiente del sotterraneo possa essere pregiudicata da insufficienza o mancanza di ventilazione;

e) al potenziamento della ventilazione artificiale in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei locomotori, apparecchiature e macchine impiegate. Il volume d'aria relativo deve considerarsi in aggiunta a quello necessario in sotterraneo per assicurare le condizioni di respirabilità prescritte o per altri eventuali scopi;

f) all'effettuazione all'esterno del sotterraneo degli eventuali lavori di riparazione o manutenzione ivi comprese le operazioni di rifornimento carburante.

Art. 4.

In via transitoria la dichiarazione di antideflagranza di cui al precedente art. 1 potrà essere resa dal costruttore anche nel caso in cui l'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'allegato al presente decreto sia avvenuto in modo formalmente difforme da quanto previsto. In tal caso il perfezionamento formale degli accertamenti dovrà avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 maggio 1988

Il Ministro: FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO 1

NORME TECNICHE PER MOTORI DIESEL CON ASPIRAZIONE A PRESSIONE ATMOSFERICA PER ATTREZZATURE MOBILI UTILIZZATE IN AMBIENTI GRISOUTOSI.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.

La presente norma si applica ai motori Diesel con aspirazione a pressione atmosferica utilizzati su attrezzature mobili destinate a funzionare in ambienti con possibile presenza di grisou.

Essa riguarda i motori Diesel e le parti ad esso associate, in particolare:

il motore Diesel collegato ai sistemi di aspirazione dell'aria e di scarico dei gas combusti (da considerarsi come un'unica custodia a prova di esplosione);

le costruzioni elettriche installate sul veicolo (ad esempio: batterie, fari, cavi, ecc.);

i dispositivi di controllo e di protezione del motore;

cambio, frizione, freni.

Quanto sopra è citato nel seguito come «apparecchiatura».

La presente norma è intesa a stabilire le prescrizioni costruttive dell'apparecchiatura e le verifiche e prove a cui essa deve essere sottoposta per garantire la sicurezza di funzionamento in ambienti grisoutosi nei confronti dei rischi di esplosione.

2. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE.

2.1. *Generalità.*

2.1.1. Materiali utilizzati.

Le leghe utilizzate per la realizzazione della «custodia a prova di esplosione», compresi i sistemi di aspirazione e di scarico, non devono contenere, in peso:

a) più del 15%, in totale, di alluminio, titanio, magnesio;

b) più del 6%, in totale, di magnesio e titanio.

Per le altre parti che possono essere soggette a urti si deve prevedere un'adeguata protezione o con vernici o con parti metalliche la cui composizione rispetti i requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Le vernici utilizzate non devono contenere alluminio, magnesio, titanio.

2.1.2. Costruzioni e condutture elettriche.

Tutte le costruzioni elettriche montate sulle attrezzature mobili oggetto della presente specifica devono essere dotate di una adeguata protezione contro i rischi di esplosione e realizzate a regola d'arte. Per quanto riguarda le costruzioni elettriche in custodia a prova di esplosione e le costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca devono essere soddisfatte le prescrizioni delle norme CEI 31-1 (1978) e rispettivamente CEI 31-9 (1978) per le costruzioni elettriche del gruppo I. La rispondenza alla regola dell'arte delle costruzioni elettriche deve essere attestata da un certificato rilasciato da un organismo autorizzato secondo le disposizioni vigenti.

I cavi di collegamento devono rispondere a quanto prescritto nel capitolo XIII delle norme CEI 64-2 ed. 1987 (Impianti a sicurezza speciale AD-S) per le condutture nelle zone AD di classe 1 divisione 1. Non è tuttavia ammessa la posa dei cavi in tubi sigillati.

Per i circuiti ausiliari, nel caso di alimentazione in corrente continua è ammesso il collegamento del polo negativo alla massa del veicolo, purché esso sia di tipo antiallentante.

2.1.3. Temperatura superficiale.

La temperatura massima superficiale di ogni parte del motore e dei dispositivi ad esso associati deve essere inferiore o uguale a:

150 °C in ambienti grisoutosi con presenza di polvere di carbone;

250 °C in ambienti grisoutosi dove è esclusa la presenza di polvere di carbone.

2.2. *Unità di potenza Diesel.*

2.2.1. Caratteristiche generali.

Il sistema di aspirazione dell'aria, di combustione e di scarico dei gas deve essere in grado di sopportare, senza deformazioni permanenti, ogni esplosione che può verificarsi al suo interno e di impedire la trasmissione all'esterno di fiamme, scintille o prodotti di combustione in grado di incendiare miscele grisoutose eventualmente presenti nell'ambiente circostante.

Esso deve avere quindi le caratteristiche di una custodia a prova di esplosione.

2.2.2. Giunti.

Gli accoppiamenti tra due parti della custodia a prova di esplosione (giunti) devono rispondere alle prescrizioni della norma CEI 31-1 (1978) sezione II, paragrafo 4 (Giunti a tenuta di fiamma) per le custodie del gruppo IIA.

Non è richiesta la conformità, alle norme sopracitate per i giunti «chiusi» dichiarati tali dal costruttore per esigenze di funzionamento.

Essi devono tuttavia essere in grado di sopportare senza deformazioni permanenti la prova di pressione di cui al punto 3.5.3. e la massima pressione interna di lavoro.

2.2.3. Sistema di aspirazione dell'aria.

Il sistema di aspirazione dell'aria dovrà essere provvisto di un filtro a secco o a bagno d'olio. Tra il filtro ed il collettore di aspirazione dovrà essere montato un tagliafiamma avente le seguenti caratteristiche:

deve essere costruito in modo da evitare il passaggio verso l'ambiente esterno di scintille o gas ad alta temperatura dovuti a ritorni di fiamma;
deve essere montato in modo da non subire danneggiamenti durante il normale funzionamento del motore;
deve essere smontabile;
i materiali usati devono essere resistenti alla corrosione e all'abrasione.

2.2.4. Sistema di scarico dei gas combusti.

Il sistema di scarico deve essere provvisto di un tagliafiamma, che deve essere disposto a valle dello scambiatore di calore.

Il tagliafiamma deve rispondere alle prescrizioni riportate al punto 2.2.3 per il tagliafiamma posto sul sistema di aspirazione.

Qualora il tagliafiamma sia realizzato con dispositivo ad acqua (o altri fluidi), esso dovrà essere costruito in acciaio inossidabile o comunque resistente alla corrosione, e dovrà essere in grado di sopportare una pressione statica di 3,5 bar. La quantità di fluido dovrà essere tale da assicurare il funzionamento del motore col servizio previsto dal costruttore, garantendo che in ogni momento sia evitata la trasmissione di un'esplosione all'atmosfera circostante.

La temperatura dei gas di scarico nel punto di uscita nell'ambiente circostante non deve superare 80 °C.

2.3. *Dispositivi di controllo e di protezione del motore.*

Devono essere previsti dispositivi in grado di rilevare con continuità durante il funzionamento del motore le seguenti grandezze:

massima temperatura del liquido di raffreddamento del motore o di altri sistemi di raffreddamento;
pressione dell'olio di lubrificazione;
temperatura dei gas di scarico;
numero di giri del motore.

Tali dispositivi devono essere in grado di bloccare il funzionamento del motore quando le grandezze sopraindicate escono dai limiti previsti, intervenendo sull'alimentazione del combustibile e sull'ingresso dell'aria.

2.4. *Cambio, frizione, freni.*

I sistemi di frenatura, cambio e frizione devono essere progettati in modo tale da non provocare durante l'utilizzo riscaldamenti eccessivi in grado di innescare una eventuale miscela esplosiva circostante. In particolare il sistema di frenatura deve essere costruito in materiale antiscintilla.

3. VERIFICHE E PROVE.

3.1. *Generalità.*

Le verifiche e prove di tipo hanno lo scopo di assicurare che le prescrizioni della presente specifica siano state rispettate su un prototipo o campione dell'apparecchiatura.

Esse devono essere effettuate dal CESI o altro laboratorio autorizzato e comprendono:

a) verifica dei documenti;
b) verifica della conformità del prototipo ai documenti;
c) verifiche sui dispositivi di controllo e di protezione;
e) prove di esplosione, di sovrapressione e di tenuta alla fiamma;
f) prova termica;
g) prova di tenuta agli urti.

Il costruttore deve effettuare le verifiche dimensionali e le prove individuali (di cui al punto 3.8) necessarie per garantire che le apparecchiature dello stesso tipo da lui prodotte siano conformi ai documenti presentati al laboratorio di prova con il prototipo o campione.

3.2. *Verifica dei documenti.*

Il laboratorio di prova deve verificare che i documenti presentati dal costruttore definiscano correttamente e completamente la sicurezza dell'apparecchiatura.

Inoltre deve verificare che, in sede di progettazione dell'apparecchiatura, siano state rispettate le prescrizioni della presente specifica.

3.3. *Verifica della conformità del prototipo o campione ai documenti.*

Il laboratorio di prova deve verificare che il prototipo o campione dell'apparecchiatura, presentato per le prove di tipo, sia conforme ai documenti del costruttore sopraindicati.

3.4. *Verifiche sui dispositivi di controllo e di protezione.*

Sarà verificato il corretto funzionamento dei dispositivi di controllo e di protezione di cui al punto 2.3.

3.5. *Prove su prototipo.*

3.5.1 Generalità.

Queste prove sono effettuate su un prototipo o modello funzionale di motore Diesel completo del sistema di alimentazione dell'aria e del sistema di scarico dei gas.

Verranno eseguite le prove richieste dalle norme per le custodie a prova di esplosione del gruppo IIA (paragrafo 14.1 e 14.2, norma CEI 31-1 (1978).

Per quanto riguarda la prova di tenuta alla fiamma oltre alle prove previste per il gruppo IIA, dovrà essere verificato in particolare il comportamento dei tagliafiamma anche in presenza di miscela metano/aria.

3.5.2. Prova di esplosione.

La prova consiste nel provocare l'accensione di una miscela esplosiva all'interno della custodia e nella misura della massima pressione sviluppata dall'esplosione.

I sistemi di aspirazione e di scarico dovranno essere montati sulla testata del motore nelle condizioni indicate nei documenti forniti dal costruttore.

Una o più valvole di entrata dei gas dovranno essere posizionate in modo da assicurare un omogeneo riempimento del sistema in prova, con una miscela costituita da 4,6 ± 0,3% di propano in aria.

Saranno effettuate tre prove di esplosione registrando le pressioni all'interno della custodia in prova mediante opportuni trasduttori.

A giudizio del laboratorio le prove potranno essere ripetute modificando la posizione del dispositivo di accensione della miscela.

La massima pressione registrata durante le prove verrà assunta come pressione di riferimento (Pr).

3.5.3. Prova di sovrapressione.

La prova di sovrapressione sarà effettuata sostituendo i filtri tagliafiamma di aspirazione e di scarico con piastre metalliche in modo da chiudere completamente la custodia in prova.

Deve essere applicata una pressione uguale a 1,5 volte la pressione di riferimento Pr. La durata della prova deve essere di almeno 10 secondi, con un massimo di 60 secondi.

Qualora la pressione di riferimento non fosse chiaramente valutabile dalla prova di esplosione per la presenza di fenomeni di detonazione, può essere applicato il metodo di prova dinamico previsto al paragrafo 14.1.3.2 della norma CEI 31-1 (1978), precomprimendo la miscela esplosiva a 1,5 bar.

Qualora l'impianto di scarico sia dotato di tagliafiamma con dispositivo ad acqua, tale dispositivo deve essere provato separatamente con una pressione di 3,5 bar.

Le prove sono considerate soddisfacenti se il campione in prova non ha subito né deformazioni permanenti né danni tali da comprometterne le caratteristiche di sicurezza.

3.5.4. Prova di tenuta alla fiamma.

Il sistema motore/aspirazione/scarico, montato come descritto al punto 3.5.2, è riempito di una miscela esplosiva e posto in una camera di prova che viene riempita della stessa miscela.

Viene quindi innescata la miscela all'interno del sistema.

Devono essere effettuate le seguenti prove:

5 prove con miscela di 12,5 ± 0,5% di idrogeno e metano in aria (58 ± 1% di metano e 42 ± 1% di idrogeno);
5 prove con miscela di 55 ± 0,5% di idrogeno in aria.

Le prove sono giudicate soddisfacenti se l'accensione non si trasmette alla camera di prova.

Qualora il tagliafiamma sull'impianto di scarico sia realizzato con dispositivo ad acqua, le prove devono essere effettuate col fluido al livello minimo indicato dal costruttore. Inoltre durante le prove non devono verificarsi perdite di acqua all'esterno del dispositivo.

3.6. *Prove individuali.*

3.6.1. Prova termica.

Il motore Diesel completo dei sistemi di aspirazione e di scarico e di tutti i dispositivi ausiliari deve essere fatto funzionare al carico nominale nelle condizioni di servizio indicate dal costruttore e riportate nel manuale d'uso e manutenzione.

Deve essere registrata la massima temperatura superficiale esterna dell'apparecchiatura a regime termico raggiunto.

Tale temperatura deve risultare inferiore o uguale ai valori indicati al punto 2.1.3.

Qualora la prova sulla macchina completa risultasse di difficile applicazione pratica, essa può essere effettuata in alternativa sul motore al banco di prova simulando le condizioni di carico e di installazione che si hanno in esercizio.

La prova termica potrà essere eseguita, seguendo le modalità sopraindicate, a cura del costruttore dell'impianto antideflagrante.

In tal caso il costruttore rilascerà, sotto la sua responsabilità, apposito verbale di collaudo firmato da un tecnico abilitato.

3.6.2. Prova di tenuta agli urti.

La prova di tenuta agli urti dovrà essere effettuata su parti dell'apparecchiatura secondo le modalità previste dal paragrafo 22.4.3.1 della norma CEI 31-8 (1978), nei casi giudicati necessari da parte del laboratorio.

3.6.3. Prove di pressione.

Tutte le custodie a prova di esplosione dovranno subire una prova di pressione idraulica ad un valore di 1,5 volte la pressione di riferimento (ottenuta dalla prova di cui al punto 3.5.2) con un minimo di 3,5 bar.

La durata della prova deve essere di almeno 10 secondi, con un massimo di 60 secondi.

4. CONTRASSEGNI.

Il motore Diesel conforme a questa specifica deve portare sulla parte principale della costruzione i contrassegni in un punto visibile e in modo leggibile e duraturo.

Oltre ai dati funzionali i contrassegni dovranno riportare le seguenti indicazioni:

norme e/o marchio di fabbrica del costruttore;
tipo e materiale dell'apparecchiatura;
temperatura massima superficiale.

Un particolare contrassegno dovrà riportare la seguente dizione: «motore di costruzione a prova di esplosione».

5. DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L'APPROVAZIONE DELLA APPARECCHIATURA.

I documenti da presentare al laboratorio dovranno contenere:

1) una nota tecnica descrittiva delle varie parti dell'apparecchiatura, contenente informazioni sulle caratteristiche costruttive e di funzionamento;

2) un disegno d'assieme dell'apparecchiatura che riporti le dimensioni d'ingombro e la dislocazione delle varie parti;

3) disegni dettagliati del motore e dei sistemi di aspirazione e di scarico. In particolare dovranno essere indicate le dimensioni dei vari giunti e i dettagli costruttivi dei tagliafiamma.

BIBLIOGRAFIA

(1) Norme CEI 31-8 (Edizione 1978 e successive varianti). Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Regole Generali. (Norma Europea CENELEC EN 50.014).

(2) Norme CEI 31-1 (Edizione 1978 e successive varianti). Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Custodie a prova di esplosione «d». (Norma Europea CENELEC EN 50.018).

(3) Norme CEI 31-2 (Edizione 1978 e successive varianti). Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Modo di protezione a sovrapressione interna «p». (Norma Europea CENELEC EN 50.016).

(4) Norme CEI 31-9 (Edizione 1978 e successive varianti). Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive. Modo di protezione a sicurezza intrinseca «i». (Norma Europea CENELEC EN 50.020).

(5) Norme CEI 64-2 (Edizione 1987). Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione e di incendio.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 395, ultimo comma, del D.P.R. n. 547/1955 dispone: «Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in

vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393».

Gli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 320/1956 dispongono:

«Art. 71. — Quando nel sotterraneo, in base alle preventive indagini geologiche sia da ritenersi probabile la presenza di gas infiammabili o esplodenti o comunque quando tale presenza venga riscontrata nel corso dei lavori, si osservano le norme del presente capo».

«Art. 75. — Nei lavori in sotterraneo è vietato:

a) eseguire operazioni che diano luogo alla produzione di fiamme o a riscaldamenti pericolosi;

b) usare motori termici, compresi i locomotori a nafta;

c) fumare, introdurre fiammiferi o altri mezzi di accensione e usare scarpe con chiodi di ferro.

Per assicurare l'osservanza delle disposizioni della lettera *c*) del comma precedente, devono essere eseguiti controlli sulla persona all'atto dell'entrata in sotterraneo».

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 75 del D.P.R. n. 320/1956 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

Gli articoli 78 e 79 del D.P.R. n. 320/1956 dispongono:

«Art. 78. — Il controllo della presenza del gas deve essere periodicamente eseguito da personale esperto provvisto di idonei strumenti indicatori a batteria muniti di quadrante graduato.

La frequenza dei controlli, quando il gas non è stato ancora riscontrato, è stabilita in relazione al grado di probabilità della sua manifestazione, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del terreno in escavazione e di quello della zona circostante, nonché dei fenomeni indiziari eventualmente manifestatisi nel corso dei lavori di scavo. Quando la comparsa di gas sia da ritenersi molto probabile, i controlli devono essere eseguiti giornalmente dopo ogni volata e, in caso di sospensione del lavoro, prima della ripresa di esso.

Se la presenza del gas è accertata, il controllo della sua concentrazione è eseguito in modo continuativo.

Il controllo della presenza e della concentrazione del gas non può essere limitato alla zona del fronte di avanzamento, ma deve essere esteso a tutto lo sviluppo del sotterraneo ed in modo particolare alle zone elevate.

È ammesso l'uso, in aggiunta agli strumenti di cui al primo comma, di lampade grisuscopiche tipo Davy, purché affidate a personale pratico espressamente incaricato e sempre che, quando non siano direttamente usate dalla persona, vengano tenute in funzione, in luoghi appropriati, al riparo dagli urti».

«Art. 79. — Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo del sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale del gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo.

Analogo trattamento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas».

88G0310

DECRETO 10 maggio 1988.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro» e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 ed il comma 2 dell'art. 2;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1987, registrato dalla Corte dei conti nel registro n. 1/172 il 25 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1988;

Considerato che tale decreto è stato assunto ai sensi del disposto del secondo periodo del predetto comma 8 dell'art. 1 secondo cui «il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge»;

Acquisito il parere reso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della suddetta legge, successivamente dalla commissione regionale per la Lombardia, in merito alla determinazione nella regione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, nonché alla definizione dei relativi ambiti terrritoriali; parere adottato all'unanimità con delibera n. 232 assunta nella seduta del 29 gennaio 1988;

Ritenuto, pertanto, che occorre pervenire ad un ridisegno della circoscrizionalizzazione operata con il predetto decreto ministeriale 21 dicembre 1987, che tenga conto del qualificato apporto conoscitivo reso, in via consultiva, dal menzionato organo collegiale;

Ritenuto di dover condividere le motivazioni espresse a sostegno della delibera n. 232 e sintetizzate in apposito documento agli atti, ad eccezione che per i comuni di Codogno e Lodi, per i quali non si ritiene di pervenire alla determinazione di un unico ambito territoriale circoscrizionale e conseguentemente di una sola sezione per i seguenti motivi: 1) Codogno rappresenta l'estremo lembo sud del territorio della provincia di Milano, confinante con quella di Piacenza, tanto da risultare più prossima a tale città e, sotto l'aspetto produttivo, concretizza un ambito territoriale omogeneo, a vocazione agricola, con una popolazione attiva di n. 18.146 unità; 2) i comuni gravitanti nella sua area sono collegati tra loro da servizio giornaliero automobilistico; 3) la determinazione di una sola circoscrizione con capofila Lodi induce disagi ai lavoratori residenti nell'area di Codogno, sia per la distanza sia per la ineffettività di adeguati mezzi pubblici di trasporto; 4) il territorio circoscrizionale gravitante su Lodi è già densamente abitato da una popolazione attiva residente pari a 29.905 unità;

Visti gli atti istruttori trasmessi dall'URLMO di Milano e la delibera n. 232 del 29 gennaio 1988 della commissione regionale per l'impiego per la Lombardia;

Ritenuto di dover provvedere alla emanazione del presente decreto;

Decreta:

Nella regione Lombardia le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinati e definiti come appresso:

Provincia di Milano:

N. 1 - di Milano con sede a Milano, comprendente il comune di Milano;

N. 2 - di Abbiategrasso con sede ad Abbiategrasso, comprendente i comuni di: Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone;

N. 3 - di Cesano Maderno con sede a Cesano Maderno, comprendente i comuni di: Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Muggiò, Nova Milanese, Solaro, Varedo;

N. 4 - di Codogno con sede a Codogno, comprendente i comuni di: Codogno, Bertonico, Brembio, Camairago, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Livraga, Maccastorna, Maleo, Meleti, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano;

N. 5 - di Corsico con sede a Corsico, comprendente i comuni di: Corsico, Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Cusago, Trezzano sul Naviglio;

N. 6 - di Legnano con sede a Legnano, comprendente i comuni di: Legnano, Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Magnago, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello, Nosate, Villa Cortese;

N. 7 - di Lodi con sede a Lodi, comprendente i comuni di: Lodi, Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Graffignana, Lodi Vecchio, Mairago, Marudo, Massalengo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, San Martino in Strada, San Zenone al Lambro, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico;

N. 8 - di Melzo con sede a Melzo, comprendente i comuni di: Melzo, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Rodano, Liscate, Pessano con Bornago, Pioltello, Segrate, Settala, Vignate, Vimodrone;

N. 9 - di Monza con sede a Monza, comprendente i comuni di: Monza, Biassono, Brugherio, Lissone, Macherio, Sovico, Vedano al Lambro, Villasanta;

N. 10 - di Rho con sede a Rho, compredente i comuni di: Rho, Arese, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Limbiate, Novate Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Senago, Settimo Milanese, Vanzago;

N. 11 - di Rozzano con sede a Rozzano, comprendente i comuni di: Rozzano, Basiglio, Binasco, Casarile, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Noviglio, Opera, Pieve Emanuele, Vernate, Zibido San Giacomo;

N. 12 - di San Donato Milanese con sede a San Donato Milanese, comprendente i comuni di: San Donato Milanese, Carpiano, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, San Giuliano Milanese, Tribiano, Vizzolo Predabissi;

N. 13 - di Sesto San Giovanni con sede a Sesto San Giovanni, comprendente i comuni di: Sesto San Giovanni, Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Cormano, Paderno Dugnano;

N. 14 - di Vimercate con sede a Vimercate, comprendente i comuni di: Vimercate, Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Camparada, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Lesmo, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate;

N. 15 - di Carate Brianza con sede a Carate Brianza, comprendente i comuni di: Carate Brianza, Albiate, Besana in Brianza, Briosco, Correzzana, Giussano, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza;

N. 16 - di Cassano d'Adda con sede a Cassano d'Adda, comprendente i comuni di: Cassano d'Adda, Basiano, Bellinzago Lombardo, Busnago, Cornate d'Adda, Grezzago, Inzago, Masate, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Roncello, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Truccazzano, Vaprio d'Adda;

N. 17 - di Magenta con sede a Magenta, comprendente i comuni di: Magenta, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Corbetta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone;

N. 18 - di Seregno con sede a Seregno, comprendente i comuni di: Seregno, Barlassina, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seveso.

Provincia di Pavia:

N. 19 - di Pavia con sede a Pavia, comprendente i comuni di: Pavia, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cava Manara, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Giussago, Magherno, Marcignago, Marzano, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sommo,

Torre d'Arese, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Landriano, Bascapè, Bornasco, Ceranova, Lardirago, Sant'Alessio con Vialone, Siziano, Torrevecchia Pia, Vidigulfo, Zeccone, Gropello Cairoli, Mezzana Rabattone, Villanova d'Ardenghi, Zerbolò, Zinasco;

N. 20 - di Belgioioso con sede a Belgioioso, comprendente i comuni di: Belgioioso, Albuzzano, Badia Pavese, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa de' Nobili, Filighera, Genzone, Gerenzago, Inverno e Monteleone, Linarolo, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pieve Porto Morone, Santa Cristina e Bissone, San Zenone al Po, Spessa, Torre de' Negri, Villanterio, Vistarino, Zerbo;

N. 21 - di Stradella con sede a Stradella, comprendente i comuni di: Stradella, Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bosnasco, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Castana, Cigognola, Golferenzo, Lirio, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Pietra de' Giorgi, Portalbera, Rocca de' Giorgi, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Volpara, Zenevredo, Barbianello, Mezzanino, Pinarolo Po, Rea, Redavalle, Santa Giuletta, Verrua Po;

N. 22 - di Garlasco con sede a Garlasco, comprendente i comuni di: Garlasco, Alagna, Dorno, Ottobiano, Pieve Albignola, Scaldasole, Tromello, Valeggio, Borgo San Siro, Ferrera Erbognone, Sannazzaro de' Burgundi;

N. 23 - di Mede con sede a Mede, comprendente i comuni di: Mede, Breme, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Lomello, Mezzana Bigli, Pieve del Cairo, Sartirana Lomellina, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi;

N. 24 - di Mortara con sede a Mortara, comprendente i comuni di: Mortara, Albonese, Candia Lomellina, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Confienza, Cozzo, Langosco, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Palestro, Parona, Robbio, Rosasco, Sant'Angelo Lomellina, S. Giorgio di Lomellina, Zeme;

N. 25 - di Vigevano con sede a Vigevano, comprendente i comuni di: Vigevano, Cassolnovo, Cilavegna, Gambolò, Gravellona Lomellina;

N. 26 - di Voghera con sede a Voghera, comprendente i comuni di: Voghera, Bastida de' Dossi, Casei Gerola, Cervesina, Codevilla, Corana, Cornale, Lungavilla, Pancarana, Pizzale, Retorbido, Rivanazzano, Silvano Pietra, Varzi, Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Zavattarello, Casteggio, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bressana Bottarone, Calvignano, Casatisma, Castelletto di Branduzzo, Corvino San Quirico, Fortunago, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Mornico Losana, Oliva Gessi, Robecco Pavese, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Verretto.

Provincia di Sondrio:

N. 27 - di Sondrio con sede a Sondrio, comprendente i comuni di: Sondrio, Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Tresivio;

N. 28 - di Bormio con sede a Bormio, comprendente i comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva;

N. 29 - di Chiavenna con sede a Chiavenna, comprendente i comuni di: Chiavenna, Campodolcino, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna;

N. 30 - di Morbegno con sede a Morbegno, comprendente i comuni di: Morbegno, Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino;

N. 31 - di Tirano con sede a Tirano, comprendente i comuni di: Tirano, Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Villa di Tirano.

Provincia di Varese:

N. 32 - di Varese con sede a Varese, comprendente i comuni di: Varese, Arcisate, Azzate, Barasso, Besano, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brinzio, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cantello, Casale Litta, Caronno Varesino, Casciago, Cazzago Brabbia, Clivio, Comerio, Crosio della Valle, Cuasso al Monte Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Induno Olona, Luvinate, Morazzone, Porto Ceresio, Saltrio, Sumirago, Valganna, Viggiù, Castello Cabiaglio, Castronno, Lozza, Malnate, Mornago;

N. 33 - di Busto Arsizio con sede a Busto Arsizio, comprendente i comuni di: Busto Arsizio, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona;

N. 34 - di Gallarate con sede a Gallarate, comprendente i comuni di: Gallarate, Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Jerago con Orago, Oggiona con Santo Stefano, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Cairate, Carnago, Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate;

N. 35 - di Laveno Monbello con sede a Laveno Monbello, comprendente i comuni di: Laveno Monbello, Azzio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Caravate, Cittiglio, Cocquio-Trevisago, Gavirate, Gemonio, Leggiuno, Malgesso, Monvalle, Orino, Sangiano;

N. 36 - di Luino con sede a Luino, comprendente i comuni di: Luino, Agra, Bedero Valcuvia, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Cadegliano Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cremenaga, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglià con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena Ponte Tresa, Maccagno, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Veddasca;

N. 37 - di Saronno con sede a Saronno, comprendente i comuni di: Saronno, Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio, Uboldo;

N. 38 - di Sesto Calende con sede a Sesto Calende, comprendente i comuni di: Sesto Calende, Angera, Cadrezzate, Comabbio, Ispra, Mercallo, Osmate, Ranco, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Vergiate;

N. 39 - di Tradate con sede a Tradate, comprendente i comuni di: Tradate, Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore.

Provincia di Bergamo:

N. 40 - di Bergamo con sede a Bergamo, comprendente i comuni di: Bergamo, Albano Sant'Alessandro, Azzano San Paolo, Bagnatica, Brusaporto, Curno, Dalmine, Gorle, Grassobbio, Lallio, Levate, Mozzo, Orio al Serio, Osio Sopra, Pedrengo, Ponteranica, Scanzorosciate, Seriate, Stezzano, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Treviolo, Zanica;

N. 41 - di Albino con sede ad Albino, comprendente i comuni di: Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio;

N. 42 - di Almè con sede ad Almè, comprendente i comuni di: Almè, Almenno San Salvatore, Bedulita, Berbenno, Blello, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Paladina, Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Imagna, Sorisole, Strozza, Valbrembo, Valsecca, Villa d'Almè;

N. 43 - di Clusone con sede a Clusone, comprendente i comuni di: Clusone, Ardesio, Azzone, Castione della Presolana, Cerete, Colere, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve;

N. 44 - di Grumello del Monte con sede a Grumello del Monte, comprendente i comuni di: Grumello del Monte, Bolgare, Calcinate, Carobbio degli Angeli, Castelli Calepio, Cavernago, Chiuduno, Costa di Mezzate, Gorlago, Montello, Mornico al Serio, Palosco, Telgate;

N. 45 - di Ponte San Pietro con sede a Ponte San Pietro, comprendente i comuni di: Ponte San Pietro, Almenno San Bartolomeo, Ambivere, Barzana, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Carenno, Carvico, Chignolo d'Isola, Cisano Bergamasco, Erve, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Monte Marenzo, Palazzago, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d'Isola, Torre de' Busi, Vercurago, Villa d'Adda;

N. 46 - di Romano di Lombardia con sede a Romano di Lombardia, comprendente i comuni di: Romano di Lombardia, Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cortenuova, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Morengo, Pumenengo, Torre Pallavicina, Cividate al Piano;

N. 47 - di Trescore Balneario con sede a Trescore Balneario, comprendente i comuni di: Trescore Balneario, Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Ranzanico, San Paolo d'Argon, Spinone al Lago, Vigano San Martino, Zandobbio;

N. 48 - di Treviglio con sede a Treviglio, comprendente i comuni di: Treviglio, Arcene, Arzago d'Adda, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Cologno al Serio, Comun Nuovo, Fara Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni, Lurano, Misano di Gera d'Adda, Mozzanica, Osio Sotto, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano, Urgnano, Verdello, Verdellino;

N. 49 - di Lovere con sede a Lovere, comprendente i comuni di: Lovere, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Bossico, Castro, Costa Volpino, Credaro, Fonteno, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Pianico, Predore, Riva di Solto, Rogno, Sarnico, Solto Collina, Sovere, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo, Villongo;

N. 50 - di Zogno con sede a Zogno, comprendente i comuni di: Zogno, Algua, Averara, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Costa di Serina, Cusio, Carona, Cassiglio, Cornalba, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Sedrina, Serina, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta.

Provincia di Brescia:

N. 51 - di Brescia con sede a Brescia, comprendente i comuni di: Brescia, Azzano Mella, Berlingo, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Collebeato, Flero, Gussago, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Ospitaletto, Poncarale, Rezzato, Rodengo-Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, San Zeno Naviglio, Travagliato;

N. 52 - di Breno con sede a Breno, comprendente i comuni di: Breno, Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione;

N. 53 - di Desenzano del Garda con sede a Desenzano del Garda, comprendente i comuni di: Desenzano del Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Prevalle, Puegnago sul Garda, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago;

N. 54 - di Iseo con sede a Iseo, comprendente i comuni di: Iseo, Corte Franca, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Pisogne, Provaglio d'Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone;

N. 55 - di Montichiari con sede a Montichiari, comprendente i comuni di: Montichiari, Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Castenedolo, Ghedi, Isorella, Remedello, Visano;

N. 56 - di Orzinuovi con sede a Orzinuovi, comprendente i comuni di: Orzinuovi, Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, Maclodio, Mairano, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano d'Oglio, San Paolo, Villachiara;

N. 57 - di Chiari con sede a Chiari, comprendente i comuni di: Chiari, Adro, Capriolo, Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Coccaglio, Cologne, Comezzano Cizzago, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d'Oglio;

N. 58 - di Salò con sede a Salò, comprendente i comuni di: Salò, Bedizzole, Calvagese della Riviera, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino;

N. 59 - di Sarezzo con sede a Sarezzo, comprendente i comuni di: Sarezzo, Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Tavernole sul Mella, Villa Carcina;

N. 60 - di Leno con sede a Leno, comprendente i comuni di: Leno, Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Gottolengo, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone del Mella, Pontevico, Pralboino, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia;

N. 61 - di Vestone con sede a Vestone, comprendente i comuni di: Vestone, Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Provincia di Como:

N. 62 - di Como con sede a Como, comprendente i comuni di: Como, Argegno, Bellagio, Blevio, Brienno, Brunate, Cadorago, Campione d'Italia, Carate Urio, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cavallasca, Cernobbio, Drezzo, Faggeto Lario, Fino Mornasco, Grandate, Laglio, Lezzeno, Lipomo, Luisago, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Nesso, Parè, Pognana Lario, San Fermo della Battaglia, Tavernerio, Torno, Veleso, Villa Guardia, Zelbio;

N. 63 - di Appiano Gentile con sede ad Appiano Gentile, comprendente i comuni di: Appiano Gentile, Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Bregnano, Bulgarograsso, Cagno, Carbonate, Castelnuovo Bozzente, Cirimido, Faloppio, Fenegrò Gironico, Guanzate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mozzate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Rodero, Ronago, Rovellasca, Rovello Porro, Solbiate, Turate, Uggiate Trevano, Valmorea, Veniano;

N. 64 - di Cantù con sede a Cantù, comprendente i comuni di: Cantù, Arosio, Brenna, Cabiate, Capiago Intimiano, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo, Mariano Comense, Novedrate, Senna Comasco, Vertemate con Minoprio;

N. 65 - di Erba con sede a Erba, comprendente i comuni di: Erba, Albavilla, Albese con Cassano, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Asso, Barni, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Civenna, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Lurago d'Erba, Malgreglio, Merone, Monguzzo, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona;

N. 66 - di Lecco con sede a Lecco, comprendente i comuni di: Lecco, Abbadia Lariana, Annone di Brianza, Ballabio, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Bulciago, Casargo, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Introbio, Introzzo, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Molteno, Morterone, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Rogeno, Sirone, Sueglio, Suello, Taceno, Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vestreno;

N. 67 - di Menaggio con sede a Menaggio, comprendente i comuni di: Menaggio, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Claino con Osteno, Colonno, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Griante, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Livo, Mezzegra, Montemezzo, Musso, Ossuccio, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Ramponio Verna, Sala Comacina, San Bartolomeo

Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Santa Maria Rezzonico, Schignano, Sorico, Stazzona, Tremezzo, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana;

N. 68 - di Merate con sede a Merate, comprendente i comuni di: Merate, Airuno, Barzago, Barzanò, Brivio, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco Lombardone, Cremella, Imbersago, Lomagna, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Robbiate, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Viganò.

Provincia di Cremona:

N. 69 - di Cremona con sede a Cremona, comprendente i comuni di: Cremona, Acquanegra Cremonese, Bonemerse, Cappella de' Picenardi, Castelverde, Cella Dati, Cicognolo, Corte de' Frati, Derovere, Gabbioneta Binanuova, Gadesco-Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Grontardo, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Vescovato, Volongo;

N. 70 - di Casalmaggiore con sede a Casalmaggiore, comprendente i comuni di: Casalmaggiore, Ca' d'Andrea, Calvatone, Casteldidone, Cingia de' Botti, Drizzona, Gussola, Isola Dovarese, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Voltido;

N. 71 - di Crema con sede a Crema, comprendente i comuni di: Crema, Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Chieve, Credera Rubbiano, Cremosano, Dovera, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Cremasca, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Spino d'Adda, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco, Vailate, Montodine, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina;

N. 72 - di Soresina con sede a Soresina, comprendente i comuni di: Soresina, Annicco, Azzanello, Bordolano, Cappella Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelleone, Castelvisconti, Corte de' Cortesi con Cignone, Crotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Grumello Cremonese ed Uniti, Paderno Ponchielli, Pizzighettone, San Bassano, Soncino, Ticengo, Trigolo.

Provincia di Mantova:

N. 73 - di Mantova con sede a Mantova, comprendente i comuni di: Mantova, Bagnolo San Vito, Bigarello, Castelbelforte, Castel d'Ario, Castellucchio, Curtatone, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Villimpenta, Virgilio;

N. 74 - di Castiglione delle Stiviere con sede a Castiglione delle Stiviere, comprendente i comuni di: Castiglione delle Stiviere, Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Cavriana, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Ponti sul Mincio, Redondesco, Solferino, Volta Mantovana;

N. 75 - di Ostiglia con sede a Ostiglia, comprendente i comuni di: Ostiglia, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, Magnacavallo, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Villa Poma;

N. 76 - di Suzzara con sede a Suzzara, comprendente i comuni di: Suzzara, Borgoforte, Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po;

N. 77 - di Viadana con sede a Viadana, comprendente i comuni di: Viadana, Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall'Argine.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1988

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1988
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 167

88A2874

DECRETO 31 maggio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro di Collagna, in Collagna, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata in data 1° ottobre 1987 nei confronti della Società cooperativa di produzione e lavoro di Collagna, con sede in Collagna (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro di Collagna, con sede in Collagna (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio Cesare Rossi di Reggio Emilia in data 16 marzo 1948 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

avv. Luigi Albertini, nato a Quattro Castella (Reggio Emilia) il 25 settembre 1943, studio in via Don Andreoli, 1, Reggio Emilia;

dott. Clinio Lumetti, nato a Reggio Emilia il 16 gennaio 1921, domiciliato in via L. Fornaciari, 14, Reggio Emilia;

avv. Cesare Bonazzi, residente in corso Garibaldi, 16, Reggio Emilia,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A2928

DECRETO 21 giugno 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro Edile dell'Argentario, in Porto S. Stefano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 10 marzo 1988 con la quale il tribunale di Grosseto ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di produzione e lavoro Edile dell'Argentario, con sede in Porto S. Stefano (Grosseto);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro Edile dell'Argentario, con sede in Porto S. Stefano (Grosseto), costituita per rogito notaio Ermini di Roccalbegna del 16 febbraio 1985 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Giuseppe Rossi, piazza Istria, 4, Grosseto, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1988

Il Ministro: FORMICA

88A2929

DECRETO 27 giugno 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «56 S.P.P.R.» a responsabilità limitata, in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «56 S.P.P.R.» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «56 S.P.P.R.» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott.ssa Rita Merone in data 1° ottobre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Biagiotti Silvia, nata a Bologna il 15 settembre 1956 ed ivi residente in via S. Donato, 98, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1988

Il Ministro: FORMICA

88A2927

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 luglio 1988.

Interventi urgenti intesi a fronteggiare l'emergenza igienico-sanitaria nel comune di Olbia in provincia di Sassari. (Ordinanza n. 1490/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la delibera n. 61 in data 15 febbraio 1988 con la quale la giunta municipale di Olbia dichiara lo stato di emergenza idrico-sanitaria in tutto il territorio comunale a causa del perdurare della siccità anche nel periodo invernale. Ciò aggrava, soprattutto nella stagione estiva la già precaria situazione in alcuni rioni della città completamente privi di approvvigionamento idrico e provoca scompensi nel funzionamento di reti fognarie e canali di bonifica ove il ristagno dei liquami putrefatti può provocare pericolo di gravi epidemie;

Visto il telex in data 19 maggio 1988 con il quale il sindaco di Olbia rappresenta ulteriormente la situazione di emergenza idrica e igienico-sanitaria con pericoli di manifestazioni di tipo epidemico;

Ravvisata la necessità di consentire i più immediati interventi intesi a ridurre i potenziali pericoli derivanti dallo stato di carenza igienico-sanitaria prospettata dal comune;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per la realizzazione degli interventi urgenti intesi a ridurre i pericoli derivanti dall'emergenza indicata in premessa nel settore igienico-sanitario, è assegnato al comune di Olbia un contributo di L. 5.000.000.000.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, il comune di Olbia può, ove necessario, derogare alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

In particolare, nel caso di affidamento lavori, il comune, considerata l'urgenza delle opere, potrà utilizzare l'istituto della trattativa privata.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159.

Art. 4.

Il dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2875

ORDINANZA 5 luglio 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Carlantino in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 1491/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista l'ordinanza del 7 aprile 1987, n. 948/FPC/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1987, con la quale veniva concesso al comune di Carlantino un finanziamento di L. 1.500.000.000 per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio comunale;

Vista la nota del 20 maggio 1988, n. 1479, con cui il comune di Carlantino chiede un ulteriore contributo finanziario per eliminare le persistenti condizioni di pericolo per la pubblica incolumità connesse alle condizioni del suolo in località Rione Toppo e sulla strada extraurbana Carlantino-diga di Occhito;

Visto il verbale di sopralluogo del 3 dicembre 1986 con cui il rappresentante del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ravvisa situazioni di

incombente pericolo per la pubblica incolumità dovute a movimenti franosi nel comune di Carlantino che interessano parti degli abitati;

Ravvisata la necessità di intervenire al fine di rimuovere la predetta situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le opere urgenti finalizzate alla rimozione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nelle località indicate in premessa, è assegnata al comune di Carlantino la somma di L. 3.500.000.000.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle suddette opere il comune di Carlantino può derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 faranno carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 4.

Il servizio opere pubbliche provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2876

ORDINANZA 5 luglio 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa. (Ordinanza n. 1492/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 convertito dalla legge 27 marzo 1987 n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 64;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota del 10 dicembre 1987, n. 15843, con la quale la regione siciliana chiede un intervento finanziario per le opere urgenti a tutela della pubblica incolumità minacciata da una frana lungo il costone sulla circonvallazione nord del comune di Palazzolo Acreide;

Visto il verbale di sopralluogo del 27 aprile 1988 con cui il rappresentante del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ravvisa una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuta a un movimento franoso lungo il costone sulla circonvallazione nord del comune di Palazzolo Acreide su cui intervenire;

Ravvisata la necessità di intervenire al fine di rimuovere la situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità dovuta al movimento franoso in atto nel comune di Palazzolo Acreide;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le opere urgenti finalizzate alla rimozione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nelle località indicate in premessa del comune di Palazzolo Acreide è assegnata alla regione siciliana la somma di L. 1.700.000.000.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle suddette opere la regione siciliana può derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 faranno carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 120.

Art. 4.

Il servizio opere pubbliche provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2877

ORDINANZA 5 luglio 1988.

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e 7-11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1493/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 198/FPC/ZA del 2 maggio 1984, n. 204/FPC/ZA del 9 maggio 1984, n. 240/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985, n. 548/FPC/ZA del 28 maggio 1985, n. 626/FPC/ZA del 26 ottobre 1985 e n. 723/FPC/ZA del 23 aprile 1986 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 5 maggio 1984, n. 133 del 16 maggio 1984, n. 166 del 18 giugno 1984, n. 331 del 1° dicembre 1984, n. 104 del 4 maggio 1985, n. 129 del 3 giugno 1985, n. 259 del 4 novembre 1985 e n. 115 del 20 maggio 1986 concernenti l'individuazione dei comuni danneggiati dai terremoti del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984;

Viste le proprie ordinanze n. 344/FPC/ZA del 12 settembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 18 settembre 1984 e n. 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1984 prorogate, da ultimo con le ordinanze n. 1306/FPC del 21 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1988 e n. 1336/FPC del 15 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1988 con le quali è stato autorizzato il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 29 aprile e 7-11 maggio 1984;

Visti i telegrammi n. 703/20.1/PC del 18 giugno 1988, n. 407/10 A/PC del 5 maggio 1988, 199/70/ del 6 maggio 1988, n. 3722/TERR 84 dell'11 giugno 1988 e n. 367/20.2/ del 14 maggio 1988 con i quali, rispettivamente, i prefetti di Chieti, Isernia, L'Aquila, Caserta e Frosinone esprimono parere favorevole in merito alle richieste, avanzate da numerosi sindaci delle rispettive province, di proroga del collocamento in aspettativa, disposto con le ordinanze n. 218/FPC/ZA e n. 344/FPC/ZA del 17 maggio e 12 settembre 1984 sopracitate;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle predette richieste limitatamente ad un periodo di tre mesi;

Dispone:

Articolo unico

I sindaci dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 29 aprile e 7-11 maggio 1984 nelle province di L'Aquila, Chieti, Isernia, Caserta, Frosinone, Pescara e Perugia di cui agli elenchi delle ordinanze citate in premessa, ove rivestano la qualifica di dipendenti pubblici o privati, possono essere collocati in aspettativa fino al 30 settembre 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2878

ORDINANZA 6 luglio 1988.

Disposizioni relative alla circolazione degli automezzi adibiti allo sgombero di materiali alluvionali nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1495/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la nota n. 1944/MC/fc del 2 maggio 1988 con la quale l'unione industriali della provincia di Sondrio rappresenta la necessità di autorizzare, in deroga, alle disposizioni di cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la circolazione degli automezzi adibiti o comunque utilizzati per il trasporto dei materiali alluvionali attesa la ingente quantità dei medesimi depositatasi a valle a seguito dei noti eventi dei mesi di luglio e agosto 1987, il cui rapido sgombero si palesa indispensabile ai fini idraulici, ovvero per la bonifica dei terreni già agricoli;

Vista la nota n. 730/20.2 GAB del 30 maggio 1988 con la quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole in merito alla sopra citata richiesta fino al mese di settembre 1988, data della graduale prevedibile normalizzazione della situazione relativa allo sgombero del materiale alluvionale;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere in merito, assicurando la possibile utilizzazione di un maggiore numero di automezzi al fine di agevolare il più sollecito sgombero dei detriti alluvionali;

Dispone:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 1988 è autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la circolazione degli automezzi destinati al trasporto dei materiali alluvionali da sgomberare a seguito degli eventi del luglio e agosto 1987 nella provincia di Sondrio.

Art. 2.

Gli automezzi interessati possono essere utilizzati per la rimozione dei materiali alluvionali di cui al precedente comma previa attestazione, da esibire a richiesta degli organi preposti alla vigilanza della circolazione stradale, rilasciata dalla prefettura di Sondrio circa la effettiva utilizzazione nelle operazioni di sgombero dei materiali alluvionali depositati a seguito degli eventi dei mesi di luglio e agosto 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2931

ORDINANZA 6 luglio 1988.

Integrazione delle ordinanze n. 1085/FPC/ZA e n. 1442/FPC per l'effettuazione di interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica del comune di Massarosa in provincia di Lucca. (Ordinanza n. 1496/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Vista la propria ordinanza n. 1085/FPC/ZA in data 27 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1987;

Vista la propria ordinanza n. 1442/FPC in data 12 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 1988;

Vista la nota del comune di Massarosa n. 7346 del 12 maggio 1988 con la quale veniva richiesta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'autorizzazione a procedure attuative di massima urgenza per i lavori finanziati con le ordinanze citate;

Considerato che il progetto delle opere di cui all'ordinanza n. 1085/FPC/ZA è stato approvato, con voto n. 110/87 del 17 dicembre 1987 dal Ministero dei lavori pubblici, provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana;

Considerato che il progetto delle opere di cui all'ordinanza n. 1442/FPC può essere approvato con delibera della giunta municipale del comune stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 18 del 27 febbraio 1975 e che tale approvazione è intervenuta con delibera della giunta municipale n. 799 del 18 agosto 1987 approvata dal consiglio comunale con atto n. 122 del 10 dicembre 1987;

Ravvisata la necessità di intervenire per accelerare l'esecuzione dei lavori al fine di evitare disagi per le popolazioni sotto il profilo igienico-sanitario;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le opere previste nelle ordinanze n. 1085/FPC/ZA e n. 1442/FPC sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 3.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante.

Art. 4.

L'affidamento delle opere avverrà mediante trattativa privata che sarà preceduta da una gara esplorativa tra almeno dieci ditte altamente specializzate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori per la corrispondente categoria dei lavori.

Rimangono invariate tutte le disposizioni delle ordinanze n. 1085/FPC/ZA e n. 1442/FPC non in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2932

ORDINANZA 7 luglio 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nei comuni di Agnone in provincia di Isernia e Petacciato in provincia di Campobasso. (Ordinanza n. 1499/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Visto il telex del 19 febbraio 1986 con cui il comune di Agnone segnala una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità causata da movimenti franosi in atto sul territorio comunale;

Visto il telex del 17 maggio 1988 con cui il comune di Petacciato segnala l'esigenza di un intervento finanziario per le opere urgenti a tutela della pubblica incolumità minacciata da una frana in atto nel territorio comunale;

Vista la relazione dell'8 luglio 1987 con cui il rappresentante del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche ravvisa una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuta a movimenti franosi lungo i versanti del centro abitato del comune di Agnone;

Vista la relazione dell'8 luglio 1987 con cui il rappresentante del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ravvisa una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuta a dissesti del territorio nelle aree del comune di Petacciato comprese tra l'abitato e la linea di costa;

Ravvisata la necessità di intervenire al fine di rimuovere le situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità dovute ai movimenti franosi in atto nei comuni di Agnone e Petacciato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le opere urgenti finalizzate alla rimozione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nelle località indicate in premessa sono assegnate ai comuni di Agnone e Petacciato le seguenti somme:

comune di Agnone . . . . . . L. 1.000.000.000
comune di Petacciato . . . . . » 1.500.000.000

Art. 2.

Per l'esecuzione delle suddette opere i comuni di Agnone e Petacciato possono derogare dalle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 faranno carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

Art. 4.

Il servizio opere pubbliche provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2933

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 5 maggio 1988, n. 260.

Delimitazione delle aree del Mezzogiorno caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione, in applicazione dell'art. 11 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 61 del 14 marzo 1986) sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 11 della citata legge n. 64/86 che demanda al CIPI il compito di delimitare le aree del Mezzogiorno caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali;

Visti gli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, comma 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986;

Vista la propria deliberazione del 16 luglio 1986 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 28 agosto 1986) con la quale sono state individuate le iniziative agevolabili, le attività ammissibili alle agevolazioni, quelle da sospendere o da escludere dalle agevolazioni nonché quelle da sviluppare prioritariamente;

Visto il primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, approvato dal CIPE con delibera del 29 dicembre 1986 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1987);

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge 1° marzo 1986, n. 64, resta confermata l'individuazione delle seguenti aree d'intervento contenute nel primo piano annuale di attuazione di cui alle premesse:

a) territori delle province di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, (Campania), Potenza e Matera (Basilicata), Reggio Calabria, Catanzaro e

Cosenza (Calabria), Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Agrigento (Sicilia), Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano (Sardegna), Brindisi e Lecce (Puglia);

b) i comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Celle San Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Panni e Rocchetta Sant'Antonio in provincia di Foggia;

c) il territorio della provincia di Teramo limitatamente ai comuni di Arsita, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano, Adriano, Isola Gran Sasso, Montorio al Vomano, Pietracamela, Tossicia e Bisenti.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 5 maggio 1988

Il Presidente delegato: FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 64/1986 è il seguente:

«Art. 11. — 1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive - per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'art. 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro 12 mesi dalla suddetta delibera del CIPI - il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36% del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.

2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorché queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente».

— Il testo degli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli investimenti nel Mezzogiorno è il seguente:

«Art. 63. — Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.

Il finanziamento anzidetto è concepibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento è limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente rubrica, è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.

Nei casi di riattivazione sono ammessi al credito agevolato soltanto i nuovi investimenti fissi fino al raggiungimento, valutato con i criteri di cui al precedente comma, dell'importo di 30 miliardi di lire di investimenti fissi.

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse nella misura anzidetta, la Cassa per il Mezzogiorno:

a) è autorizzata a concedere a tutti gli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine un contributo sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse agevolato;

b) ha facoltà di concedere su loro richiesta e limitatamente agli Istituti speciali di credito meridionali ISVEIMER, IRFIS e CIS, un contributo in conto interessi sulle emissioni obbligazionarie limitatamente ai mezzi di provvista destinati ai finanziamenti alla piccola e media industria.

La misura del finanziamento a tasso agevolato è fissata nel 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa. La durata massima del finanziamento è fissata in 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per i nuovi impianti e in 10 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.

L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'art. 69, non può superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.

Tale limite è elevabile solo per le maggiorazioni di contributo in conto capitale ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 69.

Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui al presente articolo, le disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono destinate nella misura del 65 per cento ai territori di cui all'art. 1 e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e assegnate alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-1980 per i fini e secondo le modalità di cui al decreto presidenziale medesimo. Per le assegnazioni si applicano le disposizioni dell'art. 32 del presente testo unico».

«Art. 69. — Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;

b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;

c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.

Il contributo di cui al n. 1 del comma precedente è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire, con le modalità previste dal presente articolo.

In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti.

Il contributo in conto capitale di cui ai primi due commi del presente articolo può essere aumentato di un quinto a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di un quinto, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle zone riconosciute particolarmente depresse con la stessa procedura di cui al precedente comma, previa delimitazione effettuata dalle regioni sulla base di indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, e il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente desumibili dai dati dei due ultimi censimenti ISTAT.

Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea o l'esclusione dell'ammissibilità a contributo nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate zone in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Il contributo di cui al presente articolo può essere altresì concesso per gli impianti commerciali e di servizi, ubicati nel Mezzogiorno, costituenti complessivi organici o strutture ed infrastrutture polivalenti, anche intersettoriali, a tecnologia avanzata, secondo i criteri e le modalità fissati dal CIPI, anche per quanto riguarda il coordinamento con le agevolazioni creditizie previste dalla legislazione vigente.

La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.

L'onere derivante alla Cassa per il Mezzogiorno dalla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, è imputato sugli importi di cui all'art. 24.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a stipulare per la concessione del contributo di cui al precedente secondo comma e per i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 63, apposite convenzioni con l'Ente nazionale per l'artigianato e la piccola industria (ENAPI).

Alla concessione del contributo di cui al secondo comma del presente articolo si provvede previa istruttoria tecnica e finanziaria della sezione autonoma di credito dell'ENAPI, il cui consiglio di amministrazione è integrato dagli assessori delle regioni meridionali delegati per l'artigianato. La sezione autonoma di Trento dell'ENAPI è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori meridionali crediti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni. A tal fine presso detta sezione è istituito un fondo di dotazione dell'ammontare di 5 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'art. 24 del presente testo unico.

Le regioni meridionali possono partecipare al predetto fondo con propri apporti finanziari a valere sullo stanziamento di cui al precedente art. 44. La sezione autonoma di credito dell'ENAPI è autorizzata a compiere le operazioni previste dall'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La cassa è autorizzata a concedere sui finanziamenti erogati dalla sezione autonoma di credito dell'ENAPI, a valere sui fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio credito centrale o comunque già agevolati, il contributo in conto interessi previsto dall'art. 63 del presente testo unico».

— Il testo vigente dell'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/1986, è il seguente:

«Gli scaglioni di investimento di cui all'art. 69 del citato testo unico, sono così modificati:

a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;

b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;

c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.

Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, è soppresso.

Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è così fissato:

a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento;

b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento».

Nota al dispositivo:

Per il testo dell'art. 11 della legge n. 64/1986 si veda nelle note alle premesse.

88G0309

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 3 giugno 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area del comune di Valsinni (Matera). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni; lavoratori sospesi dal 5 gennaio 1982 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 24 marzo 1988;
proroga da settantadue mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1985.

2) Area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 24 marzo 1988;
proroga da trentanove a quarantacinque mesi;
primo decreto ministeriale 25 luglio 1985.

3) Area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 24 marzo 1988;
proroga da quarantacinque mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 25 luglio 1985.

4) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 24 marzo 1988;
proroga da dodici a quindici mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

5) Area del comune di Valenzano (Bari). — Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 od entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 18 dicembre 1986;
proroga dal 31 dicembre 1987 a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

6) Crisi delle aree di Agro Pisticci, Craco, Montalbano, Ferrandina, Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto. — Lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime - Cantiere di Marconia (Matera), impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 9 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 11 febbraio 1988;
proroga da quarantacinque mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985.

7) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 2 maggio 1985;
proroga da ventuno a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

8) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 8 aprile 1987;
proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

9) Area del comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 8 aprile 1987;
proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

10) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal commissario straordinario di Governo di Napoli con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 12 febbraio 1987;
proroga dal 1° aprile 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 24 marzo 1988;
proroga da dodici a quindici mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

12) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, SS 145, I lotto, I stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 24 marzo 1988;
proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

13) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta di ventiquattro aule ordinarie, quattro aule speciali, un'aula magna, due palestre coperte, un campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia, lavoratori resisi disponibili dal 23 gennaio 1986 al 6 ottobre 1987:

delibera C.I.P.I. 22 dicembre 1987;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

14) Area della provincia di Salerno. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori di disinquinamento del Golfo di Napoli (Salerno), progetto PS3/141, resisi disponibili dall'8 settembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 28 maggio 1987;
proroga dal 1° aprile 1988 al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

15) Area del comune di Portici (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 157 alloggi e relative infrastrutture realizzate con finanziamenti ai sensi della legge n. 219/81, titolo II, con ordinanza del commissario straordinario per le zone terremotate ed approvate dal G.M. del comune di Portici (Napoli), con delibera 2149 del 28 giugno 1984, resisi disponibili dal 25 maggio 1987 od entro sette mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 11 febbraio 1988;
proroga da dodici a quindici mesi;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

16) Area del comprensorio Sele Diano Cilento, comuni di Salerno, Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadispine Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento nord, PS29/135 finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 11 febbraio 1988;
proroga da dodici mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

17) Area del comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del mercato ittico di Salerno; finanziamenti della camera di commercio, resisi disponibili dal 3 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 11 febbraio 1988;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

18) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di centouno alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e sistemazione esterna, finanziate dal Ministero della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 od entro nove mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 11 febbraio 1988;
proroga da dodici mesi a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

19) Area del comune di Palermo. — Imprese impegnate nella realizzazione delle opere relative alla costruzione della nuova casa circondariale di Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 6 luglio 1987 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 5 maggio 1988;
proroga da undici a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

20) Area del comune di Brindisi. — Realizzazione impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 24 marzo 1983;
proroga da centoundici mesi al 30 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 3 giugno 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Industria articoli sportivi* di Rudiano (Brescia), fallita l'8 novembre 1985:

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: crisi - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Leonard Stamp* di Tribiano (Milano):

periodo: dal 16 novembre 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 19 maggio 1988, n. 9908.

3) *S.p.a. Leonard Stamp* di Tribiano (Milano), fallita il 1° febbraio 1988:

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.r.l. Euroricambi P.L.* di Tavernole sul Mella (Brescia), fallita il 6 giugno 1986:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 7 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.r.l. Gnali F.lli* di Barbariga (Brescia), fallita il 25 giugno 1986:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 13 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. Cartiere di Verona* ora *Cartiere Saffa S.p.a.*, per la sola unità di Milano:

periodo: dal 12 ottobre 1987 al 10 aprile 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 12 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Cartotecnica Padana* di Cologno Monzese (Milano), fallita il 19 febbraio 1987:

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 1° maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. CPA Portesi*, con sede in Rezzato e stabilimenti di Rezzato (Brescia) e Bedizzole (Brescia), fallita il 21 febbraio 1985:

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 21 febbraio 1988 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1985: dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Tepa sport industrie riunite articoli sportivi* di Rudiano (Brescia), fallita il 9 luglio 1985:

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 9 luglio 1988 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.r.l. Eterna già Luigi Scafolla* di Pavia, fallita il 9 marzo 1985:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 9 marzo 1988 (ultima proroga);
causale: crisi - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 9 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.r.l. Silver Style* di Gottolengo (Brescia), fallita il 29 novembre 1985:

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: crisi - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.r.l. Orce Pants* di Orzinuovi (Brescia), fallita il 9 febbraio 1987:

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 21 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Castellanza e Ferri*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimenti in Busto Arsizio (Varese), Marnate (Varese) e Besnate (Varese):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1987: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Manifattura Ciro Martini e C.*, con sede in Cassano Magnago e stabilimenti in Cassano Magnago (Milano) e Cedrate di Gallarate (Milano), fallita il 17 gennaio 1986:

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi - CIPI 11 febbraio 1988 e 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987 e 1° marzo 1988: dal 3 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

15) *S.p.a. G.T.I.*, con sede in Milano ed unità nazionali:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 4 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: no;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

16) *S.p.a. G.T.I.*, con sede in Milano ed unità nazionali:

periodo: dal 5 novembre 1987 al 3 aprile 1988;
causale: crisi aziendale- CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: no;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

17) *Ing. Rivadossi Osvaldo trancerie stamperie metalli* di Quinzano d'Oglio (Brescia), fallita il 2 ottobre 1985:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 2 ottobre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A2849

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 maggio 1988 i poteri conferiti al rag. Giovanna Gamberale, commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa edilizia San Francesco a r.l.», con sede in Montemarano (Avellino), sono stati prorogati fino a tutto il trimestre successivo alla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1988 i poteri conferiti all'avv. Cesare Lombrassa, commissario governativo della società cooperativa «Fior di Loto - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Abbiategrasso (Milano), sono stati prorogati fino al 21 dicembre 1988.

88A2861

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Colline Pavesi» e di delimitazione della relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha espresso parere negativo all'utilizzo della indicazione geografica «Colline Pavesi», in quanto trattasi di aggettivazione derivante da nome geografico riservato ad una denominazione d'origine controllata già riconosciuta.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al citato parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2938

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica dei vini da tavola «Valle Cerrina», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso del riferimento al nome di vitigni.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983, ha espresso parere favorevole all'utilizzazione dell'indicazione geografica «Valle Cerrina».

Si precisa che la zona di produzione delle uve atte a produrre il vino di cui al precedente comma, che qui di seguito si trascrive, comprende l'intero territorio dei comuni di: Alfiano Natta, Camino, Castelletto Merli, Cereseto, Cerrina Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Ponzano Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Villadeati, Villamiroglio e parzialmente il comune di Pontestura; tutti ricadenti in provincia di Alessandria.

Il punto di partenza della demarcazione con linea verde è nei pressi delle due punte a quota 136, luogo in cui convergono la s.s. n. 590 della Valle Cerrina e la s.s. di Moncalvo n. 457. Procedendo verso sud si segue la linea di confine del comune di Cereseto con i comuni di Treville, Sala Monferrato e Ottiglio, salendo gradualmente di quota man mano che ci si sposta verso sud-sud-ovest; si passa infatti dai 136 m di quota del punto di partenza ai 267 m punto in cui presso la località Spinosa Bassa inizia il confine tra la provincia di Alessandria e la provincia di Asti, si segue il confine di provincia verso nord-ovest scendendo a quota 162 nei pressi della cascina Quartera, si attraversa prima la s.s. di Moncalvo n. 457 poi il rio Colòbrio, si fiancheggia il rio Colòbrio in direzione sud-ovest quindi con una leggera deviazione si attraversa in due punti la ferrovia Asti-Casale, si avanza sempre verso sud attraversando ancora una volta la s.s. di Moncalvo e la ferrovia Asti-Casale, dopo di che si segue per un lungo tratto verso ovest il Rio Fornace salendo man mano a quota 182 - 198 - 218 dove nei pressi della cascina Vercellana il tragitto devia verso sud seguendo sempre la linea di confine tra le due province costeggiando ancora per un buon tratto la ferrovia fino alla stazione di Tonco-Alfiano scendendo a quota 158, si procede in direzione nord-ovest sfiorando località Fornaci a quota 162, cascina Piane a quota 215, cascina Campasso a quota 235. Si sale verso nord per circa 700 m a quota 265 e si scende verso sud-ovest attraversando la frazione Paletti a quota 235, passando ai piedi del Bricco di Vadarengo fino nei pressi della cascina Gaminella a quota 201. Si sale verso nord-ovest seguendo sempre il confine di provincia e attraversando la Valle Goretto, scartando il colle di S. Emiliano a quota 230, la cascina Dogana a quota 180, attraversando la località Puzzi a quota 266, il Bricco Mestiola a quota 296, il torrente Stura a quota 250, la s.s. della Valle Cerrina; si passa nei pressi del Monte Asinaro a quota 310 e si sale a nord fino al Bricco Maccagnone a quota 310, da qui si procede verso nord-est passando tra la Casina Rossa e la cascina Belizzolo incontrando dopo circa 1,8 km il punto in cui si incrociano i confini tra le province di Alessandria, Asti e Torino. Da qui si procede sempre in direzione nord-est seguendo però la linea di confine tra le province di Alessandria e Torino, passando nei pressi del Bricco Scieis a quota 361, della frazione Mezzalfenga a quota 329, il Monte della Valle a quota 362, le frazioni Santa Lucia a quota 221 e Fravagnano a quota 210, il Bricco Sgarbina a quota 344 fino ad incrociare la s.p. a nord del comune di Moncestino, strada che ha un percorso parallelo a quello del fiume Po. La linea di delimitazione segue ora questa strada per circa 6 km verso est, per poi costeggiare il fiume Po per parecchi km fino ad un'ansa del fiume stesso a poche centinaia di metri a nord-ovest del centro abitato del comune di Pontestura, da qui si procede verso sud tagliando fuori il centro abitato, seguendo la s.s. di Pontestura n. 455 per 3 km fino al punto di innesto con la s.s. della Valle Cerrina n. 590. Si segue questa statale per 900 m in direzione sud-est fino al punto di convergenza con la s.s. di Moncalvo n. 457, punto di partenza.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che ai sensi delle leggi vigenti in materia sono pervenute richieste intese ad ottenere l'autorizzazione all'uso, unitamente all'indicazione geografica «Valle Cerrina», del riferimento al nome dei seguenti vitigni: Aleatico N, Bonarda piemontese N, Brachetto N, Cortese B, Dolcetto N, Favorita B, Freisa N, Malvasia di Casorzo N, Moscato bianco B, Müller Thurgau B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Croatina N, Lambrusco d'Alessandria N, Merlot N, Moscato nero N, Nebbiolo N, Sangiovese N, Sauvignon B, Sylvaner verde B, Timorasso B, Traminer aromatico B.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2863

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per l'anno 1987, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183.

Con decreto ministeriale n. 759 del 18 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1988, registro n. 8, foglio n. 300, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1987 è stabilito in + 9,379.

88A2883

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Camminiamo insieme», in Salerno

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1988, registro n. 18 Interno, foglio n. 176, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione «Camminiamo insieme», in Salerno, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

88A2830

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 4 novembre 1987, non ha riconosciuto le condizioni di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Buropa S.p.a. di Città della Pieve (Perugia) - 1° dicembre 1986;

2) Ducati meccanica S.p.a. di Bologna - gennaio 1987;

3) Fabbrica milanese conduttori S.p.a, con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Vignate (Milano) - dicembre 1986;

4) I.M.C. - Impresa manutenzioni capannoni S.r.l., con sede e stabilimento di Taranto - gennaio 1987;

5) Phillips Carbon Balck Italiana S.p.a., ora P.C.B.I. S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Ravenna - 1° gennaio 1987;

6) Quercetti & C. S.p.a., con sede e stabilimento in Torino - maggio 1985;

7) Termoventil S.p.a. di Baranzato di Bollate (Milano) - dicembre 1986.

88A2935

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 3443 del 17 giugno 1988 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di sei mesi con i soli poteri degli amministratori revocati, il mandato conferito al dott. proc. Furio Stradella con studio in Trieste, via degli Artisti, 2, in ordine alla gestione commissariale della «Cooperativa edilizia Italsider», con sede in Trieste, costituita il 25 novembre 1977 per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste.

Con deliberazione n. 3444 del 17 giugno 1988 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di sei mesi il mandato conferito al dott. Luigi Iannaccone, Udine, via Alfieri, 3, in ordine alla gestione commissariale delle «Torricelle - Società cooperativa a.r.l.», con sede in Pradamano, costituita il 3 aprile 1981 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona.

Con deliberazione n. 3446 del 17 giugno 1988, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci del «Consorzio ricostruzione Resiutta A/1», con sede in Udine, costituita il 25 febbraio 1982, per rogito notaio dott. Antonio Frattario di Udine, ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi il dott. Giancamillo Tavano con studio in Udine, via Marco Volpe, 27.

Con deliberazione n. 3447 del 17 giugno 1988, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooper Tour - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monfalcone, costituita il 27 maggio 1985 per rogito notaio dott. Albano Del Fabro di Monfalcone, ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi il dott. Bernardo Colussi, con studio in Pordenone, via Mazzini, 49.

Con deliberazione n. 3448 del 17 giugno 1988 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di nove mesi il mandato conferito al rag. Rino Bianchini di S. Vito al Tagliamento-Altan, 2, in ordine alla gestione commissariale della «Spaccio ACLI - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Vito al Tagliamento.

Con deliberazione n. 3449 del 17 giugno 1988 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, il mandato conferito all'avv. Aurelio Bossi, Udine, viale Ungheria, 56, in ordine alla gestione commissariale della «Cooperativa edilizia La Speranza - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rivignano, costituita il 14 dicembre 1977 per rogito notaio dott. Renato Pirolo di Cervignano del Friuli.

Con deliberazione n. 3600 del 17 giugno 1988, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «T.G.M. - Trieste grandi molini - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 27 giugno 1985 per rogito notaio dott. Furio Dei Rossi di Trieste, ed ha nominato commissario governativo, per la durata di otto mesi l'avv. Mario Marino con studio in Udine, via Stringher, 25.

88A2895

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221